Ordinanza di precettazione di esercizi commerciali

COMUNE DI

Provincia di
Ordinanza n.
IL SINDACO
PREMESSO
che in data un evento di grandi proporzioni ha causato gravi conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune;
che nel Comune di hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile (Vigili del Fuoco, CRI, varie associazioni di volontariato);
CONSIDERATO che l'attuale stato di necessità rende altresì indispensabile una serie di interventi sulle zone colpite oltre all'erogazione di prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni, nonché la necessaria assistenza tecnico-logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento dei centri di coordinamento dei soccorsi;
che, stante la situazione di emergenza impellente, si ritiene opportuno individuare un elenco di Ditte e fornitori che, per tipologia e collocazione, sono ritenuti funzionali e determinanti per il successo delle operazioni di soccorso
che le richieste di fornitura di servizi e beni materiali potranno avvenire, secondo le necessità e le richieste degli organi della Protezione Civile, senza soluzione di continuità;
che qualunque indugio nelle attività di rimozione del pericolo e in quelle di soccorso alle popolazioni colpite potrebbe comportare l'aggravamento dei danni nonché della pericolosità dei luoghi;
VISTI l'articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225; l'articolo 1 del D.M. 28 maggio 1993; l'articolo 38 della Legge 8.6.1990 n. 142
ORDINA
È FATTO OBBLIGO AI TITOLARI DEGLI ESERCIZI DI CUI AL SEGUENTE ELENCO DI GARANTIRE L'APERTURA DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ CON ORARIO CONTINUATO PER LE VENTIQUATTRO ORE FINO A NUOVA DISPOSIZIONE:

Tale apertura potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza dei titolari nello stesso fabbricato ove ha sede l'esercizio - in una pronta reperibilità. I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere al rifornimento del personale e dei mezzi di soccorso e di Protezione Civile.

Il gestore esigerà dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del buono di richiesta del Comune ove viene prestato il servizio di soccorso, l'eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o Associazione di appartenenza.

Responsabile del procedimento è il Sig. presso l'Ufficio

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Comune di Lì

IL SINDACO